

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 071/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 045CSA– RIUNIONE DEL 1 DICEMBRE 2016

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. SAN SEVERO/A.V. HERCULANEUM DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2016)

Con atto, spedito il 31.10.2016, la Società A.S.D. AV Herculaneum 1924 preannunciava la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 28.10.16 del predetto Dipartimento) con la quale il predetto Giudice, in accoglimento del ricorso proposto dalla società U.S.D. San Severo, aveva inflitto alla società, odierna ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara U.S.D. San Severo/A.S.D. AV Herculaneum 1924 del 2.10.2016 con il punteggio di 0-3.

La predetta decisione era stata motivata con la circostanza che alla predetta gara aveva preso parte, in posizione irregolare, il calciatore della società A.S.D. AV Herculaneum 1924, Marco Ginestra.

A seguito della trasmissione degli atti di gara, da parte della Segreteria di questa Corte, la società A.S.D. AV Herculaneum 1924 ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di ricorso.

Nel presente giudizio, si è costituita la Società U.S.D. San Severo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Questa Corte ritiene che il ricorso proposto dalla società A.S.D. AV Herculaneum 1924 sia infondato.

Deve, preliminarmente evidenziarsi che la società A.S.D. AV Herculaneum 1924 non ha mai contestato, né davanti al Giudice Sportivo né davanti a questa Corte, la fondatezza del reclamo proposto dalla società U.S.D. San Severo, e quindi la circostanza che il calciatore, Marco Ginestra, abbia preso parte, in posizione irregolare (in quanto squalificato) alla gara U.S.D. San Severo/A.S.D. AV Herculaneum 1924 del 2.10.2016.

Le doglianze della società A.S.D. AV Herculaneum 1924 si appuntano, esclusivamente, sulla presunta inammissibilità dell'originario reclamo, proposto dalla società U.S.D. San Severo avverso la omologazione del risultato della gara U.S.D. Sav Severo/A.S.D. AV Herculaneum 1924, disputatasi in data 2.10.2016; inammissibilità che, secondo l'assunto di parte ricorrente, discenderebbe, in primo luogo, dal fatto che l'originario ricorso sarebbe stato erroneamente notificato dalla società U.S.D. San Severo ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla società A.S.D. AV Herculaneum 1924 per la ricezione della corrispondenza, o comunque ad un indirizzo non corrispondente, con esattezza, a quello della sede legale, in secondo luogo, dal mancato versamento della tassa reclamo.

Secondo l'assunto di parte ricorrente, pertanto, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'inammissibilità dell'originario reclamo e non avrebbe potuto, per come ha, invece, fatto, rimettere in termini, riconoscendo l'errore scusabile, la società U.S.D. San Severo,

disponendo, peraltro, la trasmissione di copia del reclamo alla Società A.S.D. AV Herculaneum 1924, al fine di consentirle di controdedurre in ordine ai motivi dello stesso.

Tali doglianze, che presentano, peraltro, un certo grado di strumentalità, non possono essere in alcun modo condivise.

Quanto al presunto mancato versamento della tassa reclamo, si evidenzia che, per come risulta dagli atti, la società U.S.D. San Severo ha espressamente chiesto, prima dello svolgimento dell'udienza di trattazione, l'addebito della stessa sul proprio conto, esercitando una facoltà prevista dalle norme federali (cfr. art. 33.8 del C.G.S.).

Quanto, poi, alla notifica dell'originario reclamo, si rileva come la stessa sia stata effettuata, dalla società U.S.D. San Severo, presso l'indirizzo corrispondente alla sede legale della società A.S.D. AV Herculaneum 1924, ovvero in via A. Moro, 130 – 80049 Somma Vesuviana (NA), e come tale notifica non sia andata a buon fine solo ed esclusivamente perché nell'indirizzo del destinatario della raccomandata, era stata omessa l'indicazione (c/o Radio Antenna 1); trattasi di omissione che non può, in alcun modo, giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell'originario reclamo e che giustifica, pertanto, la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, per come riconosciuto dal Giudice Sportivo.

Peraltro, il Giudice Sportivo, nel mentre ha riconosciuto il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, ha disposto la trasmissione di copia del reclamo alla Società A.S.D. AV Herculaneum 1924, al fine di consentirle di controdedurre in ordine ai motivi dello stesso; il che dimostra, in modo incontrovertibile, che sul reclamo proposto dalla società U.S.D. San Severo avverso la omologazione del risultato della gara U.S.D. San Severo/A.S.D. AV Herculaneum 1924 del 2.10.2016 è stato instaurato correttamente il contraddittorio nei confronti della società A.S.D. AV Herculaneum 1924 ovvero è stato pienamente raggiunto lo scopo sotteso alla previsione di cui all'art. 33.4 del Codice di Giustizia Sportiva, a tenore della quale *“copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte”*.

Per questi motivi, La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. AV Herculaneum 1924 di Ercolano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANZARO C5 STEFANO GALLO 79/POL.D. SAMMICHELE DELL'1.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 28.10.2016)

Con atto, spedito il 4.11.2016, la Società Polisportiva Dilettantistica Sannicchiele proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 127 del 28.10.2016) con la quale il predetto Giudice aveva omologato il risultato alla gara Catanzaro Stefano Gallo C5/ Polisportiva Dilettantistica Sannicchiele del 1.10.2016, respingendo il reclamo, proposto dalla medesima Società Polisportiva Dilettantistica Sannicchiele, con il quale si denunciava la posizione irregolare del calciatore della società Catanzaro Stefano Gallo C5, Murillo Trobia.

La società Catanzaro Stefano Gallo C5 si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso avversario in considerazione del fatto che con l'originario reclamo la Società Polisportiva Dilettantistica Sannicchiele aveva denunciato la tardività del tesseramento del calciatore del Catanzaro Stefano Gallo C5, Murillo Trobia, mentre, con il ricorso proposto avanti a questa Corte, aveva denunciato l'irregolarità del tesseramento del predetto calciatore, per mancanza del *transfert* da parte della Federazione straniera; nel merito, la società Catanzaro Stefano Gallo C5 contestava la fondatezza del ricorso, evidenziando che il calciatore Murillo Trobia era stato regolarmente tesserato.

All'esito della riunione dell'11.11.2016, questa Corte, ritenuta la necessità di richiedere chiarimenti all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in ordine alla posizione del calciatore Trobia Murillo, mandava alla Segreteria di trasmettere l'ordinanza istruttoria, unitamente agli atti del giudizio, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., riservando, all'esito dell'istruttoria, ogni decisione.

L'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. faceva pervenire i chiarimenti richiesti, evidenziando che, prima del tesseramento da parte della società Catanzaro Stefano Gallo C5, il calciatore Murillo Trobia risultava svincolato.

Alla luce delle predette risultanze, questa Corte non può che dichiarare l'infondatezza, nel merito, del ricorso dalla Società Polisportiva Dilettantistica Sammichele; il che consente di ritenere assorbita l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla società Catanzaro Stefano Gallo C5.

Purtuttavia, questa Corte ritiene - anche in considerazione di quanto rappresentato dalla Società Polisportiva Dilettantistica Sammichele con le osservazioni formulate in ordine agli esiti dell'istruttoria disposta da questa Corte - di trasmettere la presente decisione, unitamente agli atti del presente giudizio, alla Procura Federale, ai fini delle valutazioni di competenza, atteso che la Società Polisportiva Dilettantistica Sammichele ha prodotto un documento (*ficha de atleta*), che sembrerebbe provenire dalla Federazione calcistica brasiliana dal quale sembra emergere, contrariamente a quanto attestato dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., che il calciatore Murillo Trobia risultava tesserato, nell'anno 2015, per la società Associazione Caramuru Esportes De Castro.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari).

Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BUGARI YURI SEGUITO GARA JESINA/SAN NICOLÒ DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n.49 del 23.11.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava a Bugary Yuri, tesserato per la società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, “per avere colpito un calciatore della squadra avversaria con una gomitata allo sterno”.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società d'appartenenza rilevando l'assenza di intenzionalità nel comportamento del proprio tesserato che avrebbe “solo allargato istintivamente il braccio sinistro per proteggersi” con l'unico scopo di recuperare il pallone. Evidenziava inoltre la reclamante l'assenza di conseguenze lesive per il calciatore colpito e concludeva pertanto per l'annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione della stessa.

La Corte, esaminati gli atti, osserva.

La condotta del tesserato così come ricostruita negli atti ufficiali, e non contestata nella sua materialità, integra certamente gli estremi della fattispecie sanzionata. Di tal ché, non può trovare accoglimento la domanda di annullamento del provvedimento formulata in via principale dalla reclamante.

Meritevole di accoglimento, invece, a giudizio della Corte, risulta la richiesta subordinata di riduzione della sanzione che, attesa la tenuità del fatto, deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposti dalle società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Lucio Molinari, Avv. Daniela Morgante – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPIRANELLI DANIELE SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

Con decisione del 23.11.2016, Com. Uff. n. 49, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara A.S.D. Cavenago Fanfulla/Aurora Pro Patria 1919 del 20.11.2016, infliggeva al calciatore della società A.S.D. Cavenago Fanfulla Spiranelli Daniele 3 giornate di squalifica per “avere a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.

Avverso tale decisione presentava ricorso la A.S.D. Cavenago Fanfulla sostenendo che lo Spiranelli non aveva, in realtà, sferrato un pugno al giocatore avversario, ma nel girarsi lo aveva colpito inavvertitamente con l'avambraccio, e chiedendo una riduzione della sanzione.

La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

Si legge infatti, nel referto arbitrale fonte privilegiata, e, nel caso di specie, anche unica, di prova “colpiva con un pugno al volto l'avversario con il pallone non a distanza di giuoco”, circostanza questa che conferma come si sia trattato di un gesto violento in ordine al quale appare adeguata la sanzione inflitta. Neppure vi è spazio per una riduzione della squalifica essendo essa già stata irrogata nel minimo edittale.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Cavenago Fanfulla di Lodi.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Lucio Molinari, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO BULDOG TNT LUCREZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/BULDOG TNT LUCREZIA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 201 dell'11.11.2016)

La A.S.D. Bulldog TNT Lucrezia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio A5 pubblicata sul Com. Uff. n. 201 dell'11.11.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Bulldog TNT Lucrezia/Tenax Castelfidardo dell'8.10.2016, accogliendo il ricorso della Tenax Castelfidardo, ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere schierato nella stessa il calciatore Silveira Eduardo in posizione irregolare di tesseramento in quanto dagli accertamenti espletati presso il competente ufficio è risultato il suo tesseramento a valere dal 12.10.2016.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della decisione di primo grado, ristabilendo il risultato della partita, ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il predetto calciatore è stato regolarmente tesserato “con stampa della richiesta di aggiornamento di tesseramento in data 6.9.2016, pratica firmata elettronicamente ed automaticamente ricevuta il 9.9.2016, spedita con raccomandata n. 150297783662-8 il 13/9/2016, raccomandata ricevuta dalla Divisione Calcio A5 il 16.9.2016”.

Il ricorso va rigettato in quanto, come acclarato anche dal Giudice Sportivo, dalle risultanze emerse presso l'ufficio tesseramenti la data di tesseramento del calciatore Silveira Eduardo è quella del 12.10.2016.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Buldog Tnt Lucrezia di Cartoceto (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA, SEGUITO GARA POTENZA/MADREPIETRA DAUNIA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016)

La S.S.D. a r.l. Potenza Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Serie D pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Potenza Calcio/Madrepetra Daunia del 13.11.2016, ha comminato l'ammenda di € 2.500,00 con diffida "per avere: - propri sostenitori lanciato in più occasioni oggetti vari (accendini, bottigliette di acqua e di liquore vuote, pacchetti di sigarette) all'indirizzo di un A.A. il quale veniva attinto in due occasioni da una bottiglietta di caffè Borghetti vuota e da un getto di acqua che lo attingeva alla schiena e sulla nuca; - il proprio dirigente addetto all'Arbitro, abbandonato l'impianto sportivo senza riconsegnare agli Ufficiali di gara le chiavi dell'autovettura, così omettendo di prestare la dovuta assistenza e costringendo la Terna ad una attesa di circa 30 minuti. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 26 e 39".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della decisione di primo grado ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che nella fattispecie erano applicabili le esimenti e attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S., ovvero l'adozione da parte della società di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, e la cooperazione con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure di prevenzione di fatti violenti. Dunque non vi sarebbe stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

Quanto al comportamento del Dirigente Palmieri si sarebbe trattato di una involontaria dimenticanza di cui si sarebbe scusato con l'Arbitro.

La ricorrente inoltre, richiamando precedenti giurisprudenziali a suo favore, ha rilevato a sua discolpa il fatto che sin dall'inizio della stagione la tifoseria del Potenza è in aperta contestazione nei confronti della Società e quindi si tratterebbe di un atteggiamento preordinato.

Il ricorso va parzialmente accolto in quanto, in considerazione della tenuità dei fatti addebitati alla ricorrente, può rideterminarsi l'ammenda in € 1.500,00 ferma la diffida irrogata nei confronti della stessa.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposti dalle società S.S.D. A.r.l. Potenza Calcio di Potenza riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00 confermando la diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio